

Accordo sindacale
ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 e dell'art. 17 del DL 9 del 2.3.2020
per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Il giorno 3 aprile 2020 in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 e dell'art. 17 del DL 9 del 2.3.2020 si è tenuto l'incontro

TRA

- **Electa Spa** (di seguito anche la "Società") nella persona di Gianni Perino Vaiga;
- e
- **FISASCAT CISL** rappresentata da Elena Vanelli,
- **FILCAMS CGIL** rappresentata da Federico Antonelli,
- **UILTUCS UIL** rappresentata da Stefano Franzoni

PREMESSO CHE

- a) Electa SpA organizza e gestisce le attività di vendita al pubblico di prodotti museali all'interno dei cd. Bookshop collocati nell'ambito di musei/mostre;
- b) Electa SpA, applica integralmente al personale impiegato nei predetti Bookshop (complessivamente pari a n. 5 dipendenti), il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, ivi compresa la parte che regola la bilateralità;
- c) Electa SpA, con riferimento al predetto personale in forza presso i Bookshop, non dispone di altri strumenti di ammortizzatore sociale ordinari che possano essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale venuta in essere a seguito delle misure messe in atto per contrastare la diffusione del COVID-19;
- d) in data 28 marzo 2020 la Società aveva inviato la comunicazione di avvio della procedura per il ricorso alle provvidenze di cui alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga inoltrando alle OO.SS. competenti la richiesta finalizzata all'esperimento del processo verbale di esame congiunto in favore dei lavoratori di cui al precedente punto b);
- e) il ricorso all'ammortizzatore sociale si è reso indispensabile e non più procrastinabile a fronte della situazione di emergenza epidemiologica verificatasi nel nostro paese a causa della repentina diffusione del virus COVID-19 che ha, di fatto, portato al blocco delle attività commerciali in Italia;




- f) infatti, i provvedimenti adottati dall'attuale esecutivo hanno disposto – tra l'altro - l'immediata sospensione delle attività di Mostre e Musei, oltre che della quasi totalità delle attività commerciali, ed in particolare di tutte le attività di commercializzazione di beni non di prima necessità, consequenzialmente interessando le attività di commercializzazione di prodotti museali effettuate dai Bookshop della Società;
- g) la Società, pertanto, si trova nell'indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in alcuna attività, per le ragioni sopra esposte.
- h) Le parti come sopra qualificate hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi occupazionale derivante dall'emergenza epidemiologica.

TUTTO CIÒ' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto di seguito pattuito:


1. le Parti, a fronte della interruzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga e dei correlati benefici disposti dall'art. 22 del DL18/2020, in combinato disposto con l'art.17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020;
2. la Società presenterà, nei termini e nei modi di legge, domanda di accesso al correlato trattamento in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 D.Lgs. 148/2015. Detta istanza sarà presentata in favore dei Lavoratori per il periodo decorrente dal 12 marzo 2020, Detta istanza sarà presentata in favore dei Lavoratori per il periodo decorrente dal 12 marzo 2020, per la durata massima consentita, anche in base al combinato disposto dell'art.17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
3. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società a dipendenti (COVID-19);
4. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto direttamente attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015;



5. detta istanza interesserà un numero massimo di 5 lavoratori che svolgono il servizio presso i Bookshop aziendali, per un numero massimo complessivo di ore pari a 2340 come di seguito meglio precisato:
- REGIONE VENETO: (n. ore 1040):
Unità produttiva: Bookshop Cà Giustinian - C/O CA' GIUSTINIAN 1364/A – VENEZIA, n. 2 dipendenti (Impiegati a tempo indeterminato)
 - REGIONE LOMBARDIA: (n. ore 1300):
Unità produttiva: Bookshop Triennale - VIA ALEMAGNA (TRIENNALE) 6 – MILANO, n. 3 dipendenti (Impiegati, n. 2 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato part-time al 50%).
6. Le risorse collocate in CIGD potranno essere oggetto di sospensioni a zero ora ovvero di riduzioni di orario, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali;
7. le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
8. In fase di gestione della CIGD, l'azienda si rende disponibile ad un incontro laddove richiesto da una delle parti anche a livello territoriale;
9. Le parti si impegnano a informare tutti i dipendenti delle determinazioni raggiunte nel presente accordo.


Letto, confermato e sottoscritto

Electa Spa



Le OO.SS.

Fisascat-Cisl



Filcams-Cgil 

Uiltucs-Uil

